

Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per il settore svizzero dell'isolazione

Modifica del 13 dicembre 2012

*Il Consiglio federale svizzero
decreta:*

I

Le disposizioni modificate qui di seguito, menzionate nel contratto collettivo di lavoro (CCL) per il settore svizzero dell'isolazione, allegato ai decreti del Consiglio federale del 4 marzo 2008, del 16 febbraio 2009, del 16 febbraio 2010, del 10 gennaio 2011, del 25 febbraio 2011 e del 6 febbraio 2012¹, sono dichiarate d'obbligatorietà generale²:

Allegato 9 (*sostituisce il precedente allegato 12*)

«Cauzione»

- | | |
|----------------|---|
| Art. 1 | Principi |
| Art. 2 | Ammontare della cauzione |
| Art. 3 | Messa in conto |
| Art. 4 | Utilizzazione della cauzione |
| Art. 5 | Utilizzo della cauzione |
| Art. 6 | Ristabilimento della cauzione a ritiro avvenuto |
| Art. 7 | Liberazione della cauzione |
| Art. 8 | Multe nel caso di cauzione non versata |
| Art. 9 | Gestione della cauzione |
| Art. 10 | Foro giuridico |

¹ FF 2008 1815, 2009 789, 2010 1545, 2011 1261 2315, 2012 1247

² Estratti delle disposizioni di obbligatorietà generale possono essere chiesti all'UFCL, Vendita di pubblicazioni federali, 3003 Berna.

II

Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 2013 con effetto sino al 30 giugno 2013.

13 dicembre 2012 In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Eveline Widmer-Schlumpf
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova